

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 maggio 2022

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di maggio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig. Stefania FANIZZI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **586** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACCESSO/USCITA DI OSPITI E VISITATORI PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse,

a) richiama la seguente normativa:

- a.1_la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la successiva normativa e le successive disposizioni a vario titolo emanate dagli organi di governo centrali concernenti le misure emergenziali;
- a.2_il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, in particolare, l'articolo 1-bis, recante "Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice";
- a.3_il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e, in particolare, l'articolo 2-*quater*, recante "Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali";
- a.4_il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) e, in particolare, gli articoli 6, comma 1 e 7, comma 2, che apportano modifiche rispettivamente alle disposizioni di cui in a.3) e a.4), prevedendo la proroga della loro validità fino al 31 dicembre 2022;
- a.5_l'ordinanza del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 39 del 26 gennaio 2022, recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Revoca delle ordinanze n. 432 del 30.09.2021, n. 658 del 30.12.2021 e n. 21 del 18.01.2022 e approvazione di misure in materia di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della regione e di attivazione di aree sanitarie e temporanee";
- a.6_l'ordinanza del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 99 del 14 febbraio 2022, recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione e di attivazione di Aree sanitarie temporanee. Revoca parziale dell'ordinanza n. 39 del 26 gennaio 2022", che modifica l'ordinanza n. 39/2022 sopra richiamata, le quali hanno prodotto effetto sino al 31 marzo 2022, data di termine dello stato di emergenza;

b) richiama altresì:

- b.1_la nota prot n. 2737/San del 20 aprile 2022, con la quale l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in considerazione della scadenza dell'efficacia della citata ordinanza del Presidente della Regione n. 99/2022, chiede all'Azienda USL della Valle d'Aosta se, sotto il profilo sanitario, in un contesto dove l'epidemia presenta momenti di recrudescenza alternati a periodi di maggiore stabilità del contagio, siano necessarie indicazioni relativamente alla disciplina dell'accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie operanti sul territorio regionale;

- b.2_la nota prot n. 2971/San del 3 maggio 2022, trasmessa dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), a cui è allegata una nota dei segretari delle Unités des Communes valdôtaines, con la quale si chiede all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali un protocollo regionale unitario disciplinante l'accesso di ospiti e visitatori alle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie operanti sul territorio regionale;
- b.3_la nota prot n. 3224/San del 13 maggio 2022, con la quale l'Azienda USL della Valle d'Aosta, in riscontro alla richiesta dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali di cui in b.1), trasmette alcune indicazioni in materia di accesso dei visitatori e di uscita degli ospiti alle/dalle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie operanti sul territorio regionale;
- c) dà atto che dai monitoraggi bisettimanali effettuati dalla Struttura regionale assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, si rilevano ancora, seppure con variabilità nel tempo, casi di ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie positivi al COVID-19, di cui alcuni sintomatici;
- d) considera pertanto che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, allo stato attuale della situazione pandemica sia opportuno dare continuità alle azioni correlate al contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 sul territorio regionale;
- e) evidenzia che è quindi opportuno approvare linee guida in materia di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie pubbliche e private, compreso l'hospice, operanti sul territorio regionale;
- f) considera, altresì, che qualora la situazione pandemica lo richiedesse, le presenti indicazioni saranno soggette a tempestiva revisione, anche mediante nuove indicazioni fornite, sentita l'Azienda USL della Valle d'Aosta, tramite ordinaria corrispondenza;
- g) comunica che i contenuti di cui all'allegato alla presente deliberazione sono stati condivisi con le strutture competenti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e con il CELVA;
- h) dà atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, e su proposta dello stesso;

richiamata la deliberazioni della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento sanità e salute e, in assenza del Coordinatore del Dipartimento politiche sociali, dal Dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le linee guida allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che disciplinano l'accesso e l'uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie pubbliche e private, compreso l'hospice, operanti sul territorio regionale;
- 2) di disporre che, qualora la situazione pandemica lo richiedesse, le presenti indicazioni saranno soggette a tempestiva revisione, anche mediante nuove indicazioni fornite, sentita l'Azienda USL della Valle d'Aosta, tramite ordinaria corrispondenza;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta e al Consorzio degli enti Locali della Valle d'Aosta – CELVA affinché ne sia data adeguata pubblicità presso tutte le strutture residenziali di competenza;
- 4) di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo *www. regione.vda.it*, nella sezione Sanità.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 23/05/2022

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACCESSO/USCITA DI OSPITI E VISITATORI PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, COMPRESO L'HOSPICE, NELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1-BIS DEL DL 44/2021 E DELL'ARTICOLO 2-QUATER DEL DL 52/2021, COME MODIFICATI RISPETTIVAMENTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 1 E DALL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL D.L. 24/2022.

Come già rappresentato a più riprese, le misure di contenimento del contagio da COVID-19 hanno determinato, per la tutela della salute delle persone inserite, un lungo periodo di isolamento degli ospiti presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie, compreso l'hospice.

Tenuto conto che, nonostante la fine dello stato di emergenza, si rende necessario adottare misure di contenimento del rischio di contagio, a tutela della salute degli ospiti e degli operatori, il seguente documento ha lo scopo di supportare i referenti delle strutture residenziali nell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1-bis del D.L. 44/2021 (L. conv. 76/2021) e dall'articolo 2-quater del DL 52/2021 (L. conv. 87/2021), come modificati rispettivamente dall'articolo 6, comma 1 e dall'articolo 7, comma 2, del D.L. 24/2022, relativamente agli accessi presso le strutture residenziali da parte dei visitatori ed alle uscite degli ospiti dalle strutture medesime, al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti stessi e la ripresa degli aspetti relazionali.

Le presenti linee guida saranno soggette a tempestiva revisione qualora la situazione pandemica lo rendesse necessario, anche mediante nuove indicazioni fornite, sentita l'Azienda USL della Valle d'Aosta, tramite ordinaria corrispondenza.

ACCESSO AI VISITATORI

L'accesso dei visitatori è condizionato dai seguenti fattori:

- A. *Situazione generale della pandemia;*
- B. *Adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori;*
- C. *Durata e frequenza delle visite;*
- D. *Misure restrittive per mancata osservazione delle disposizioni.*

A. Situazione generale della pandemia

La possibilità di accesso alle strutture da parte dei visitatori è subordinata all'andamento della pandemia e deve essere sospesa nel caso di recrudescenza dei contagi qualora si superi la positività del 20% degli ospiti. In tal caso per consentire all'ospite della struttura residenziale di mantenere i contatti con i propri familiari, la struttura deve provvedere all'attivazione di sistemi di videochiamate o altri sistemi di comunicazione a distanza.

B. Adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori

L'ingresso in struttura da parte dei visitatori è subordinato alla verifica dei requisiti di accesso (sono dunque escluse ulteriori forme di autocertificazione e/o tracciamento dei visitatori):

- i visitatori devono essere muniti, alternativamente, di:
 - a) green pass rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster);
 - b) green pass rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione; in questi ultimi due casi occorre anche presentare un test antigenico rapido negativo eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso;
- i visitatori possono accedere a tutti gli ambienti di vita e convivenza, compresa la stanza dell'ospite, con utilizzo di dispositivo di protezione FFP-2 che dovrà essere indossato correttamente per tutta la durata della visita, garantendo idonea copertura di naso e bocca e con osservanza delle necessarie precauzioni igienico-sanitarie (igiene delle mani, igiene respiratoria, ecc.). In stanza può accedere un solo visitatore per ospite.

C. Durata delle visite

È richiesta alle strutture l'individuazione di fasce orarie giornaliere (almeno 5 ore durante i giorni feriali e 6 ore durante i festivi), durante le quali garantire al visitatore l'accesso libero (senza prenotazione) agli spazi di socializzazione e convivenza e con possibilità di permanenza in struttura per un massimo di 60 minuti.

Casi particolari

Per particolari bisogni assistenziali, oggetto di programmazione condivisa con i familiari, oppure a seguito di indicazione del medico di medicina generale dell'ospite, l'accesso è consentito anche al di fuori delle fasce orarie giornaliere individuate dalla struttura.

Se il visitatore è munito di solo green pass base le visite sono consentite in spazio/locale esterno agli ambienti di vita e convivenza degli ospiti.

Nelle situazioni di fine vita degli ospiti, il referente della struttura può concedere deroghe ai requisiti di accesso dei visitatori, purché le visite avvengano nel rispetto delle precauzioni igienico-sanitarie e dell'utilizzo del dispositivo di protezione FFP-2.

L'accesso ai minorenni, di età maggiore di 6 anni è consentito alle medesime condizioni degli adulti; per la fascia d'età 0-5 anni non è necessario essere in possesso del green pass.

L'accesso rimane precluso a visitatori che mostrino sintomi di infezione: febbre, tosse, disturbi respiratori, ecc..

Non è in ogni caso consentita la visita ad ospiti posti in isolamento, salvo in caso di fine vita.

D. Misure restrittive per mancata osservazione delle disposizioni

In caso si rilevi il mancato rispetto delle regole per la visita all'ospite da parte di un visitatore, i referenti delle strutture si riservano di allontanare il visitatore e sospendere l'autorizzazione al soggetto per ulteriori visite, al fine di garantire la sicurezza del personale e degli altri ospiti.

USCITE DEGLI OSPITI

Sono consentite le uscite a tutti gli ospiti delle strutture nel rispetto delle misure di prevenzione raccomandate (utilizzo della mascherina chirurgica, igiene delle mani, igiene respiratoria, ecc.). Non sono previsti tamponi o misure restrittive al momento del rientro in struttura, salvo presenza di sintomatologia francamente evocativa di COVID-19 (febbre, tosse, mal di gola, dispnea, ecc.).

TEST ANTIGENICI RAPIDI O TAMPONI MOLECOLARI

Si raccomanda l'effettuazione di test antigenici rapidi o tamponi molecolari esclusivamente su ospiti ed operatori che presentino una sintomatologia clinica francamente evocativa di COVID-19, oppure per i quali sussistano fattori di rischio individuale per forme gravi di COVID-19 (es. deficit immunitari), che rendano clinicamente opportuna l'esecuzione del test, anche in assenza di un quadro clinico fortemente suggestivo di malattia.

UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA PARTE DEGLI OPERATORI

È raccomandato il mantenimento della mascherina chirurgica da parte degli operatori nello svolgimento di qualsiasi attività. Il dispositivo di protezione FFP2 è raccomandato solo in presenza di casi sospetti/confermati o di ospiti fragili con elevato rischio di malattia grave da COVID-19 non vaccinabili e non isolabili (da parte di tutto il personale del reparto/nucleo interessato).

CONTATTI STRETTI DI CASO

Per gli ospiti contatti stretti di caso (compresi i compagni di stanza) è necessaria una attenta e attiva sorveglianza sindromica, con effettuazione di tampone antigenico rapido al quinto giorno ed al decimo giorno dal contatto. Agli operatori contatti stretti si applica il regime dell'autosorveglianza, che consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

COMPARTIMENTAZIONE E ISOLAMENTO DEGLI OSPITI

Stante l'attuale dinamica di diffusione del contagio e malattia nei contesti comunitari-familiari, sono superate le misure di rigido isolamento in stanza singola di tutti gli ospiti positivi (asintomatici e paucisintomatici), prevedendo, salvo la necessità di attuare specifiche misure più restrittive in relazione all'effettiva circolazione virale nella struttura, l'effettuazione dell'isolamento a coorte dei positivi.

ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE

Le strutture si impegnano a promuovere la piena ripresa e normalizzazione in sicurezza delle attività quotidiane di socializzazione e animazione rivolte agli ospiti.